

ALLEGATO D



comune di
PRATO

**Regolamento di attivazione dei
tirocini presso il Comune di
Prato**

Approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 398 del 11/10/2011

INDICE

Articolo 1: Principi Generali

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Tirocini curriculari o formativi

Articolo 4: Tirocini non curriculari o di orientamento

Articolo 5: Disposizioni comuni ai tirocini curriculari o non curriculari

Articolo 6: Svolgimento del tirocinio presso il Comune

Articolo 7: Normative di riferimento

Allegati

Allegato A: Protocollo d'intesa/Convenzione

ART. 1 Principi generali

Il Comune di Prato, al fine di agevolare le scelte professionali anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, favorisce lo svolgimento, presso le strutture dell'ente di tirocini curriculari (o formativi), non curriculari (o di orientamento) e di praticantato.

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni

A) I tirocini curriculari o formativi sono tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione, promossi direttamente da università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale e che consentono di acquisire un certo numero di crediti formativi stabiliti nella programmazione didattica;

B) I tirocini non curriculari o di orientamento sono esperienze mirate a far conoscere la realtà del mondo del lavoro e si svolgono dopo il conseguimento del titolo di studio.

C) I tirocini di praticantato sono i tirocini che costituiscono presupposto per l'accesso agli ordini professionali. Tali tirocini vengono disciplinati dalle specifiche normative di settore e pertanto non sono oggetto del presente regolamento.

ART. 3 Tirocini curriculari o formativi

Destinatari di tali tirocini sono studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di dottorato) studenti di scuola secondaria superiore ed allievi di istituti professionali.

Lo svolgimento di tale tirocinio deve avvenire all'interno del periodo di frequenza del corso di studi anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (esempio tirocinio per elaborazione tesi di laurea).

La durata di tali tipologie di tirocini varia dai quattro mesi per gli studenti della scuola secondaria, ai sei mesi per gli allievi degli istituti professionali, ai dodici mesi per gli studenti universitari.

Detti tirocini non sono soggetti alla comunicazione unica al Centro per l'Impiego-Inail, in quanto non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d, della legge n.196 del 1997

ART. 4 Tirocini non curriculari o di orientamento

Destinatari di tali tirocini sono giovani neo diplomati o neo laureati.

Tali tirocini debbono essere promossi non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono avere durata superiore ai 6 mesi comprese le proroghe. Sono soggetti alla comunicazione unica al Centro per l'Impiego-Inail.

ART.5 Disposizioni comuni ai tirocini curriculari o non curriculari.

Presupposto per l'attivazione del tirocinio è l'esistenza di una convenzione tra Comune di Prato ed il soggetto promotore del tirocinio, individuato tra quelli indicati dalle disposizioni normative in materia.

La predisposizione della convenzione sarà a cura del soggetto promotore, che dovrà redigerla sulla base dello schema allegato 1) al presente regolamento.

Il soggetto promotore dovrà altresì predisporre un progetto formativo, che costituirà allegato alla convenzione stessa.

In detto progetto saranno indicati:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor designato dall'ateneo, ovvero dalla scuola o comunque dal soggetto promotore (in veste di responsabile didattico-organizzativo) e di quello designato dal Comune;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante in Comune;
- le strutture del Comune presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, a carico del soggetto promotore.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane Organizzazione e Formazione, per conto del Comune di Prato, firmerà la convenzione ed il progetto formativo.

Quest'ultimo deve essere sottoscritto, altresì, dal tirocinante stesso, dal tutor dell'Ente e dal tutor del soggetto promotore, nonché dal competente organo dell'Università o della scuola proponente il tirocinio.

ART.6 Svolgimento del tirocinio presso il Comune

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor dell'Ente, designato dal Dirigente del Servizio presso cui si svolge il tirocinio, il quale (tutor dell'Ente) controfirmerà altresì il registro delle presenze.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a frequentare l'ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;
- redigere una relazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Il Comune di Prato, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere, al soggetto promotore, la relazione finale (controfirmata dal tutor designato dallo stesso soggetto promotore e dal tutor del Comune) sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- laddove previsto nel progetto formativo, assicurare la copertura o il rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante, direttamente attinenti all'attività di tirocinio

In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il Comune di Prato si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

I documenti vengono consegnati al tirocinante per la consegna alla scuola o all'Università.

Presso l'ufficio Formazione del Comune verrà comunque archiviata la copia della convenzione, del progetto formativo, del registro firme nonché della relazione finale

ART.7 Normative di riferimento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale la normativa della Regione Toscana oppure, in assenza di disposizioni regionali, l'art. 18 della legge n. 196/1997 ed il decreto ministeriale n.142/1998.

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE IN TEMA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Il/la.....(soggetto promotore) con sede in
c.f.....d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal
Sig/ra.....nato ail.....

E

Il/la.....(soggetto ospitante) con sede in
.....c.f.....d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato dal Sig/Sig.ra.....nato ail.....

PREMESSO CHE

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a), l. 196/1997, possono promuovere tirocini formazione ed orientamento in ente/impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 1859/1962;
- Visto il regolamento approvato con DM n. 142/1998, recante norme di attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 18 L. 196/1997 sui tirocini formativi ed orientamento,

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, il/la(soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i soggetti in tirocinio formativo o di orientamento su proposta di(soggetto promotore) ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo DM n 142/1998.
L'individuazione dei soggetti tirocinanti è di competenza del soggetto promotore.

ART. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della L. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile dell'Ente /impresa, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi dei tutors;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza nell'ente;
- le strutture dell'ente (sedi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

ART.4

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART.5

Con la presente convenzione le Parti non intendono costituire alcun rapporto di lavoro dipendente presso il soggetto ospitante.

Tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

ART.6

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione qualora l'altra parte risulti inadempiente ad una o più delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla parte inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre 30gg dalla ricezione della predetta contestazione.

ART.7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti di cui all'art. 13 D.lgs. 196/2003.

ART.8

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione da far giungere all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza della convenzione stessa.

Data.....

Il Soggetto promotore.....

Il Soggetto ospitante.....

